



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 105  
del 31/12/2014

**OGGETTO: Funzioni rogatorie del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.O.Lgs. 267/2000. Direttive.**

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 11.45 nella sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	<b>CANNAS Giampaolo Massimo</b>	Sindaco	X	
2	<b>PINNA Laura</b>	Assessore	X	
3	<b>MASCIA Fausto</b>	Assessore	X	
4	<b>CATTARI Walter</b>	Assessore	X	
5	<b>LADU Isabella</b>	Assessore	X	
		<b>Totale n.</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il dott. Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- alla luce delle recenti normative, legge 190/2012, D.L. 174 /2012, D.Lgs. 33 /2013, il Segretario Comunale è stato individuato responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dei controlli interni sulla regolarità amministrative nella fase successiva, e che pertanto indispensabile che questo ente adotti precise disposizioni in merito alla stipula dei rapporti contrattuali dell'ente, anche alla luce della più recente Legge 114/2014 con il quale è stato convertito il D.L.90/2014, con la quale, all'art. 10 è stato novellato l'art. 97 comma 4 lett. C) del TUEL 267/2000 che prevede che il Segretario Comunale “ roga su richiesta dell'ente i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente”.

### CONSIDERATO che:

- il regolamento per la disciplina dei contratti previsto come obbligatorio dalla legge 142/1990 abrogata per effetto dell'entrata in vigore del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, non è più obbligatorio per i comuni e che lo stesso è stato completamente superato per effetto dell'entrata in vigore del codice unico degli appalti approvato con il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 11 comma 13 del succitato decreto legislativo 163/2006 dispone in linea generale che “ il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, o mediante scrittura privata “.

**VISTO**, altresì, il parere dell'AVCP dell'adunanza del 26.01.2011 contenenti le seguenti considerazioni in relazione all'interpretazione del surrichiamato art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006:

“ occorre premettere che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nel decreto sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923), agli articoli 16 (I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento), 17 ( I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa a piedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali) e 18 (I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata). Secondo tale disciplina tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando quest'ultima agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, pur se consistono in appalti di manufatti di modesta

entità e vanno consacrati in un unico documento (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre 2009, n. 19206). In particolare è richiesta la forma pubblica amministrativa (art. 16), fatte salve le deroghe di cui all'art. 17 che consente, in caso di trattativa privata, la stipula a mezzo di scrittura privata ed anche la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza. I citati articoli della legge di contabilità nazionale non rientrano tra le disposizioni abrogate dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006 elencate nell'art. 256 del medesimo provvedimento normativo. Pare tuttavia legittimo verificare se non possano dirsi abrogati tacitamente o implicitamente, giacché l'art. 15 delle preleggi prevede, oltre al caso dell'abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore, anche l'abrogazione "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Secondo la Cassazione, "la suddetta incompatibilità si verifica solo quando tra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altro" (Cassazione Civile 18 febbraio 1995 n. 1760). Non sembra essere questo il caso, perché il comma 13 dell'art. 11 si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto, dall'atto pubblico alla forma elettronica, mentre gli articoli del R.D. del 1923 disegnano un sistema, applicabile a tutti i contratti pubblici, che stabilisce in quali casi deve essere rispettata ogni diversa forma del contratto. Alla luce di quanto sopra, non sembra potersi ritenere che la contemporanea applicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n.2440/1923 e dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 sia impossibile giacché quanto disposto da quest'ultima norma non contraddice quanto previamente disciplinato dalla legge di contabilità nazionale. Né può ritenersi che il comma 13 dell'art. 11, che sembra avere una portata ricognitiva, sia provvisto di una propria e autonoma forza precettiva in ordine all'intera materia della forma dei contratti pubblici che è regolata dal R.D. n.2440/1923. Non sembra quindi percorribile l'ipotesi dell'abrogazione tacita o implicita, tenuto anche conto che "Nel caso in cui una legge contenga una norma abrogativa espressa, per sostenere l'abrogazione di altre norme diverse da quelle abrogate espressamente non può farsi ricorso all'istituto dell'abrogazione tacita in base alla considerazione che quella legge avrebbe regolato l'intera materia, in quanto l'omessa indicazione di alcune leggi e disposizioni nella norma abrogatrice sta ad indicare che il legislatore ha inteso conservarle in vita, e, contemporaneamente è anche la prova che la legge non ha regolato l'intera materia" (Consiglio di Stato, 12 novembre 1974 n. 767)."

**ATTESO** che:

- forma oggetto del contratto con relativa ed apposita stipula e sottoscrizione nelle forme e modalità che verranno individuate con il presente atto, ogni atto negoziale destinato a regolare manifestazioni di volontà in un rapporto di carattere sinallagmatico di dare ed avere tra le parti contraenti, caratterizzato da reciprocità e da qualsiasi forma diretta ed indiretta di remunerazione. E così per l'affidamento di lavori e per l'affidamento di beni e servizi.
- per esplicito riconoscimento della necessità, espresso dalla Corte dei Conti Lombardia (n. 78 /2008) e dal Consiglio di Stato ( sezione 5° 30.08.2005 n. 4425), forma parimenti oggetto di contratto, con apposita relativa stipula e sottoscrizione nelle forme e modalità di cui alla presente proposta, la convenzione, il contratto di servizio disciplinante reciproci diritti e obblighi tra l'amministrazione e il contraente.

**EVIDENZIATO** che il succitato articolo 10 del D.L 90 /2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 con decorrenza dal ha stabilito che " Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale,

e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO** appare opportuno disciplinare le modalità di esercizio della funzione rogatoria da parte del segretario comunale attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze ai sensi dell'art. 48 del TUEL, al fin di garantire omogeneità nell'attività contrattuale dell'ente, e il rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DISCIPLINARE**, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, come segue l'attività rogatoria del segretario comunale:

- L'ente affida al segretario comunale il rogito dei contatti nei quali il comune è parte, in via continuativa, ad esclusione del caso in cui si verifichi una delle seguenti fattispecie:
  - 1) Atti che, a seguito di valutazione del segretario comunale, presentano un livello di complessità e criticità tale che il segretario non può affrontare per carenza di una struttura amministrativa in grado di supportarlo negli adempimenti preliminari e successivi alla stipula.

Spetta al segretario comunale attestare l'esistenza di tali condizioni.

Ciascun responsabile è tenuto a sottoporre preliminarmente al segretario comunale gli atti del procedimento riguardante il contratto da stipulare.

Il Segretario Comunale esamina gli atti e qualora ravvisi l'esistenza delle condizioni di cui al precedente punto, rilascia apposita attestazione, trasmettendone copia al Sindaco e al responsabile del servizio interessato ai fini del proseguo del procedimento mediante il ricorso al rogito notarile.

Nelle ipotesi in cui le spese per la stipula del contratto siano poste a carico totale o parziale del Comune, il notaio deve essere individuato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità, parità di trattamento, proporzionalità.

- 2) Atti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ( compresi servizi di architettura e di ingegneria), affidati mediante procedura negoziata o con le procedure previste per gli affidamenti in economia, di importo contrattuale non superiore a € 40.000,00; tali atti dovranno essere stipulati in forma di scrittura privata oppure mediante scambio di corrispondenza o mediante sottoscrizione di capitolati; viene fatta salva la disciplina prevista per contratti o ordini elettronici conclusi attraverso CONSIP o MEPA o altra centrale elettronica di committenza; resta fermo quanto già previsto nel piano triennale di prevenzione della corruzione in ordine alla repertoriatura delle scritture private,
- 3) Atti aventi ad oggetto variazioni al progetto principale, qualora l'importo delle stesse rientra nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto; in tal caso la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione, redatto in forma di scrittura privata, che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

**DI DARE ATTO** che:

- per quanto non previsto nel presente atto si rinvia ad apposite disposizioni del Segretario Comunale che si renderanno necessarie per garantire l'attuazione del presente deliberato nonché la regolarità dell'attività rogatoria;
- il presente atto viene trasmesso ai responsabili di servizio per quanto di competenza di ciascuno.

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata e unanime votazione, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.





**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO  
F.to dott. Massimo Cannas

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Enzo Congiu

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 23/12/2014 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 23/12/2014 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

**ATTESTA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 08/01/2015 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 319 del 08/01/2015).

Tortoli, 08/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa